

*La mediazione penale minorile**

di
Elvira Musso

Psicologa
Socio Ordinario CEIPA - Socio AIPG

**Newsletter AIPG n° 7, anno 2001*

Se proviamo a cercare il significato del concetto di “mediazione” dovremo risalire alla mediazione come tecnica acquisita nella gestione del conflitto della coppia durante i procedimenti giudiziari di separazione e divorzio. Se tentiamo di inquadrarla da un punto di vista più generale la si può definire come : “Qualsiasi attività intrapresa da un terzo neutrale al fine di ricomporre un conflitto tra due parti”.

Per quanto riguarda il settore penale, che ci interessa direttamente, le parti in conflitto sono l'autore del reato ed il reato stesso, la ragione del conflitto. La mediazione in questo caso deve tendere alla riduzione del conflitto tra l'imputato e la parte offesa attraverso la riparazione del danno alla vittima, o la riconciliazione tra vittima ed autore del reato. Dobbiamo precisare che nell'ambito del processo penale minorile la riparazione del danno va intesa come una serie di attività riparative nei confronti della vittima senza escludere un impegno in lavori di utilità sociale, in caso in cui la parte offesa non sia una persona fisica ma un “ente”, una istituzione o la società stessa.

Molti paesi hanno cercato di introdurre in ambito penale la mediazione; in Francia, con la legge della riforma del codice di procedura penale del 4 Gennaio del 1993, art.6, è data facoltà al Procuratore della Repubblica di decidere, dopo un accordo preliminare con le parti, di ricorrere alla mediazione, con lo scopo di assicurare la riparazione del danno alla vittima, di porre fine al conflitto e di contribuire al reinserimento dell'autore del reato. L'esito positivo della mediazione, che si conclude con un accordo scritto, è motivo di archiviazione del caso da parte del pubblico ministero, mentre l'attività di mediazione è affidata ad enti esterni, per i minori ad un servizio di protezione della gioventù, se le tipologie di reato non sono particolarmente gravi.

E' in questo ambito che viene sperimentata attualmente la mediazione in Francia, sia per i minori che per gli adulti.

Anche in Austria la mediazione, prima di diventare legge in attuazione della riforma del codice penale minorile, è stata oggetto di sperimentazione con modalità analoghe all'esperienza francese. Anche in questo caso è il Procuratore che decide se si può effettuare una mediazione fra le parti. La mediazione è affidata ad un operatore sociale della giustizia e prevede soprattutto attività per il minore di risarcimento o riparazione nei confronti della vittima , o anche incontri con quest'ultima con finalità riconciliative.

Queste esperienze sono fondate su un doppio principio comunemente condiviso dell'ammissione della colpa da parte del minore e della libera disponibilità da parte della vittima, ed hanno un duplice obiettivo di far responsabilizzare il minore autore del reato e di rivalutare la vittima nell'ambito del processo. Il modello è quello di una giustizia riparativa dove lo stato rinuncia alla propria funzione punitiva e le parti si appropriano del processo.

Nel Tribunale per i Minorenni e nello specifico nell'attività giudiziaria di quest'ultimo, è in corso un'attività di volontariato nel progetto di “*messa alla prova*” (c.p.p. DPR 448/1998 art.28). Questo articolo prevede la sospensione del processo e l'impegno del minore a riparare al danno recato alla vittima. Ciò ha portato ad una grandissima innovazione, in quanto la risposta di giustizia che riguarda i minori deve garantire il percorso educativo e formativo. E' previsto un progetto di intervento che prevede, o dovrebbe prevedere, le modalità di coinvolgimento del minore, della sua famiglia, e dell'ambiente che lo circonda, la partecipazione al progetto degli operatori della giustizia e degli enti locali, ed eventualmente modalità di attuazione dirette alla riparazione del reato e alla riconciliazione con la vittima. Le misure di riparazione vengono applicate su iniziativa del PM nel corso delle indagini, dal GIP in sede di convalida dell'arresto, del fermo, dal giudice dell'udienza preliminare e del dibattimento (art.9, art.28 D.P.R. 448/88). Quindi risulta essere un vero e proprio percorso giudiziario alternativo. L'esito positivo della mediazione può far sì che ci

sia da parte del PM una richiesta di risoluzione del procedimento attraverso una pronuncia di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, o può rimandare al GUP la proposta dell'applicazione del perdono giudiziale o la proposta di applicazione di misure di riparazione (art. 28 o 32 del D.P.R. 488/88).

Questa nuova visione del minore imputato è il presupposto che ha portato il sistema della giustizia minorile ad applicare in via sperimentale gli interventi di mediazione.

L'aumento delle denunce a carico dei minorenni, con consistente aumento dei reati più gravi, è stato un dato allarmante che induceva a ritenere inefficace il vecchio sistema di giustizia minorile.

L'Istituto della *sospensione del processo e messa alla prova* ha portato ad un notevole cambiamento, soprattutto per ciò che riguarda la visione, da parte del minore, del reato ed il significato e gli effetti indesiderati che quest'ultimo poteva causare.

Il presupposto del nuovo ordinamento è il recupero sociale del ragazzo, considerato più probabile se può essere effettuato nel suo ambiente di vita; la detenzione, invece, potrebbe isolare il soggetto dal suo contesto e potrebbe cristallizzare il singolo atto delinquenziale.

Nello specifico, l'attività di mediazione all'interno del progetto di messa alla prova deve essere elaborata dai servizi minorili, che dovrebbero poi svilupparla attraverso alcuni passaggi significativi, suddivisi in tre fasi (Scardaccione G., Merlini F., Minori, famiglia, giustizia. L'esperienza della messa alla prova nel processo penale minorile. Ed. UNICOPLI, Milano, 1996):

I FASE (*verifica della fattibilità*)

Deve intendersi la valutazione delle reali condizioni per realizzare un programma di riparazione/riconciliazione con la vittima (disponibilità del minore e ulteriore valutazione della personalità di quest'ultimo, reperibilità della vittima e la presenza di risorse socio-ambientali).

II FASE (*invio al mediatore*)

L'operatore sociale contatta il mediatore, il quale elabora ed attua un programma di mediazione tra minore e parte offesa.

III FASE (*informazione sull'evoluzione della mediazione*)

Se la mediazione avviene all'interno della messa alla prova i Servizi minorili devono assumere il ruolo di coordinamento tra l'Autorità Giudiziaria ed il mediatore.

L'esito negativo della mediazione, o la non fattibilità di quest'ultima, non deve incidere sulla conclusione positiva della messa alla prova, che fa comunque riferimento al progetto, prevedendo un lavoro sostitutivo alla mediazione. L'indagine sulla fattibilità della mediazione può essere effettuata dai servizi minorili e realizzata nella fase che l'autorità giudiziaria riterrà più opportuna.

Per concludere questo brevissimo excursus sulle varie esperienze di mediazione penale, ritengo che possa essere utile segnalare alcuni passaggi importanti comuni e condivisi, che possono essere così suddivisi:

- AVVISO, da parte del PM o del giudice, alle parti, ai difensori ed ai genitori in modo che possano esprimere il loro eventuale dissenso;
- ACCERTAMENTO DI RESPONSABILITÀ, attraverso interrogatorio o attraverso elementi riscontrabili nel fascicolo processuale;
- COLLOQUI PRELIMINARI, in cui vengono esposte le modalità di svolgimento del percorso mediativo, con particolare attenzione alle regole della comunicazione;
- MEDIAZIONE VERA E PROPRIA, caratterizzata all'inizio dalla fase di narrazione, in cui le parti possono raccontare liberamente ciò che è accaduto; segue la fase di "crisi", dove si toccano i sentimenti e le emozioni; si conclude con la fase di trasformazione o riparazione. L'obiettivo è quello di favorire un gesto spontaneo di riparazione orientato verso la collettività, gesto che sottolinea la dimensione sociale e che vede il reato vissuto non come una punizione ma come la spinta al cambiamento;
- CONCLUSIONE, in cui il responsabile del caso invia all'autorità giudiziaria una relazione sintetica relativa all'esito della mediazione, che può essere positivo o negativo, incerto o di mediazione non effettuata.